



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO
A TEMPO DETERMINATO – RICERCATORE TIPOLOGIA B (ART 24, COMMA 3, LETT. B),
LEGGE N. 240/2010)

TRA

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (C.F. 80209930587), con sede in Roma –
P.le Aldo Moro n. 5, C.A.P. 00185, in persona del Rettore pro-tempore prof. Eugenio
Gaudio, nato a Cosenza il 15.09.1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,
nel seguito per brevità denominata Università

E

la dott.ssa Stefania SETTE, nata a Roma (RM) il 26.12.1983 (C.F.
STTSFN83T66H501K), residente e domiciliato a Roma (RM), Via Orazio Borgianni n. 50,
C.A.P. 00133, nel seguito per brevità denominato Ricercatore

PREMESSO

- che con provvedimento n. 2539/2019 del 09/08/2019 è stata indetta la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione - Facoltà di Medicina e Psicologia, per il Settore Concorsuale 11/E2, Settore Scientifico-disciplinare M-PSI/04;
- che con provvedimento n. 1750/2020 del 08.07.2020 sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della suddetta procedura, dai quali è risultata utilmente selezionata la dott.ssa Stefania SETTE;
- che il Consiglio di Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, nella seduta del 24.07.2020, ha proposto la chiamata della dott.ssa Stefania SETTE a Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore Scientifico-disciplinare M-PSI/04 presso il medesimo Dipartimento;
- che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.09.2020, ha approvato la proposta di chiamata della dott.ssa Stefania SETTE a Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore Scientifico-disciplinare M-PSI/04 presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione;

M
M



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Con il presente contratto l'Università assume in servizio il Ricercatore, che accetta le seguenti condizioni:

La tipologia del rapporto di lavoro è di natura subordinata a tempo determinato di diritto privato, con regime di impegno a tempo pieno, con effetto dal 15.10.2020 e fino al 14.10.2023.

L'impegno orario complessivo del Ricercatore per la durata del presente contratto è pari a 1.500 ore annue, di cui 350 ore dedicate ad attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con minimo 72 e massimo 120 ore dedicate ad attività di didattica frontale.

Al termine di ciascun anno, il Ricercatore è tenuto a rendicontare la propria attività didattica e scientifica secondo le modalità stabilite dall'Ateneo e a redigere una relazione circa i risultati conseguiti nell'ambito del lavoro svolto. Tale relazione dovrà essere consegnata al Responsabile della Struttura di riferimento e, per conoscenza, all'Area Risorse Umane - Settore Concorsi Personale Docente.

Al Ricercatore sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo, per la durata del presente contratto, pari ad euro 42.879,60 (euro quarantaduemilaottocentosettantanove/60) comprensivo di tredicesima mensilità.

Il costo del contratto graverà sui fondi relativi al piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B 2019 di cui all'art. 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e al D.M. 08 marzo 2019, n. 204, assegnati con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/19 del 02.04.2019.

La struttura di afferenza è il Dipartimento Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione.

Il presente contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

ARTICOLO 2

Il presente contratto non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la frequenza di un corso di Dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-lauream.

La posizione di Ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297. L'esercizio dell'attività libero professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 7, del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

W
M *be*



Il Ricercatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di non ricoprire altro incarico di analoga natura nella medesima struttura o in altre sedi universitarie, di non svolgere alcun Dottorato di ricerca e di non essere titolare di assegno di ricerca. Se dipendente di una amministrazione pubblica, il Ricercatore dichiara di essere stato collocato in aspettativa senza assegni, né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo, per tutta la durata del presente contratto.

ARTICOLO 3

Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza obbligo di preavviso, né indennità sostitutiva del preavviso.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Università deve essere motivato.

Trascorso il termine suddetto il Ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.

In caso di mancato preavviso l'Università ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

ARTICOLO 4

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità il presente contratto è sospeso e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rimanda a quanto disciplinato dal Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia "B" presso Sapienza - Università di Roma, dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Al Ricercatore si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato instaurato con l'Università, le disposizioni di cui agli artt. 32, commi 1, 2, 3, e 5, 33 e 34, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, quelle previste dall'art. 6, comma 10, della Legge n. 240/2010, nonché le norme relative alla disciplina dell'elettorato attivo e passivo dei ricercatori a tempo determinato negli organi accademici dell'Università.

ARTICOLO 6

H
M
be



Il Ricercatore dichiara di aver ricevuto all'atto della sottoscrizione del presente contratto i seguenti documenti e di averne preso visione: D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"; Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 1636/2012 del 23.05.2012; Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università "La Sapienza" emanato con D.R. n. 1528/2015 del 27.05.2015.

ARTICOLO 7

Il Ricercatore con la sottoscrizione del presente contratto acconsente, ai sensi e per gli effetti del regolamento europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali per finalità inerenti e/o correlate allo svolgimento del rapporto di lavoro.

Roma, 15.10.2020

IL RICERCATORE

Stefano Delle

IL RETTORE

Stefano

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti nell'art. 3 (recesso anticipato) del presente contratto e di approvarli specificatamente.

IL RICERCATORE

Stefano Delle

IL RETTORE

Stefano

W
M *E*